



**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH)**

CIG 534071409E

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/09/2013

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Pagina 1 di 22



Indice

- art. 1 - oggetto dell'appalto
- art. 2 - durata e periodo di prova
- art. 3 - importo contrattuale
- art. 4 - personale delle ditte cessanti
- art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
- art. 6 - ruolo, compiti e competenze dell'operatore a domicilio
- art. 7 - la funzione di coordinamento
- art. 8 - requisiti professionali richiesti al personale
- art. 9 - tesserino di riconoscimento
- art. 10 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale
- art. 11 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- art. 12 - controlli
- art. 13 - responsabilità e garanzie
- art. 14 - forza maggiore
- art. 15 - sciopero
- art. 16 - divieto di subappalto
- art. 17 - pagamenti
- art. 18 - penalità
- art. 19 - clausola risolutiva espressa
- art. 20 - stipulazione del contratto
- art. 21 - foro
- art. 22 - disposizioni finali
- art. 23 - accettazione del capitolato



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito indicato, in tutti gli atti di gara e contrattuali, come "AZIENDA") affida all'appaltatore la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD e SADH), residenti nell'ambito dei comuni della Provincia di Lodi che hanno delegato il servizio all'AZIENDA.

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale effettuate al domicilio di persone anziane e con disabilità, al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Tali interventi si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l'abitazione della persona o presso la sua dimora provvisoria e possono avere una durata nel tempo variabile. Gli interventi di assistenza domiciliare si prefiggono di:

- permettere la permanenza della persona all'interno del proprio ambiente di vita consentendone un'esistenza libera e dignitosa anche se parzialmente protetta stimolandola a collaborare nella ricerca delle soluzioni più idonee per il mantenimento della propria autonomia;
- evitare ogni forma di ospedalizzazione e istituzionalizzazione se non strettamente necessaria;
- sostenere i famigliari di persone non più autosufficienti al fine di contribuire al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, impedendo l'emarginazione dei soggetti più deboli e favorendo il ripristino di ruoli sociali significativi.

In particolare si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia degli interventi.

Prestazioni di natura socio assistenziale da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di ASA o OSS:

1. aiuto nella cura della persona:
 - igiene e cura della persona;
 - vestizione;
 - assunzione dei pasti e vigilanza sulla corretta alimentazione della persona;
 - supporto per il ripristino delle autonomie personali;

2. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione in accordo con il medico di base che assicura le prestazioni sanitarie di propria competenza:
 - frizioni e massaggi anti-pediculosi;



- frizioni, massaggi e mobilizzazioni per la prevenzione delle piaghe da decubito;
 - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
 - misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni infermieristiche;
3. aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:
- mobilizzazione dell'utente allettato;
 - aiuto e stimolazione nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;
 - accompagnamento presso gli ambulatori dei medici di base, i presidi sanitari e presso gli uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili.

Interventi di carattere accessorio da realizzarsi da parte di personale generico:

1. aiuto nelle attività domestiche:
- pulizia ordinaria dell'alloggio alla presenza dell'utente stesso o di un familiare;
 - cambio biancheria, lavaggio, stiratura ed eventuali piccole riparazioni della stessa;
 - aiuto nella preparazione del pasto;
 - aiuto nello svolgimento di piccole commissioni;
 - svolgimento per conto dell'utente di piccole commissioni;
 - piccola manutenzione;
2. prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione:
- interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione dell'utente alla vita di comunità;
 - coinvolgimento dei vicini, dei parenti e dei volontari;
 - disbrigo pratiche burocratiche ed amministrative.

Art. 2 - Durata e periodo di prova

L'appalto in oggetto avrà durata a decorrere dall'01/01/2014 e, comunque, dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva, fino al 31/12/2015; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.



Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 3 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, viene determinato in € 1.117.000,00= (unmilione centodiciassettemila/00). Tale importo, calcolato sulla base delle ore presunte per come quantificate nel successivo Art. 5, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

E' dovuta la revisione annuale del prezzo pari al 50% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'**AZIENDA** si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la gestione di analogo servizio oggetto dell'appalto anche per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 ai sensi dell'art. 57, punto 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.

Art. 4 - Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente capitolato, in forza alle ditte cessanti, sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato.

A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, nell'ambito del tavolo di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, l'**AZIENDA** e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale assunto a tempo indeterminato delle ditte cessanti, così come previsto dal presente articolo e definire per i lavoratori, in possesso di tali requisiti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. Analoga procedura ancorché non regolamentata dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL sarà adottata per quanto riguarda il passaggio dei lavoratori con contratto a tempo determinato dalle ditte cessanti alla ditta aggiudicataria.



I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione del livello retributivo e dell'anzianità maturati presso le ditte cessanti. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.

In caso di passaggio di lavoratori tra ditte aventi natura giuridica di cooperative sociali e associazioni l'eventuale richiesta di sottoscrivere la quota associativa da parte della ditta aggiudicataria non rappresenta un vincolo per i medesimi lavoratori i quali hanno la facoltà, non l'obbligo, di aderire o meno a tale richiesta; ciò vale sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio consta di:

- n. 58.000 ore complessive presunte per quanto riguarda le prestazioni di natura socio assistenziale da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di ASA o OSS;
- n. 4.000 ore complessive presunte per quanto riguarda gli interventi di carattere accessorio da realizzarsi da parte di personale generico.

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'AZIENDA. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato mattina. L'orario indicativo di servizio è dalle ore 7.30 alle ore 18.00 ma dovrà comunque adeguarsi alle esigenze degli utenti. Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione. In ogni caso l'operatore dovrà permanere presso il domicilio per 60 minuti.

Al centro dell'intervento di assistenza domiciliare si pone il Progetto Personalizzato di Assistenza redatto dall'assistente sociale e frutto del lavoro di progettazione cui affluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti con l'utente, sotto la titolarità ed il controllo istituzionale dell'AZIENDA.

L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

Il servizio di assistenza domiciliare deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:



- essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido nelle risposte;
- dare garanzia di continuità nel tempo;
- rispettare il segreto professionale;
- mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato istituzionale;
- avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- mantenere una stretta collaborazione con gli operatori dell'AZIENDA;
- valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio in progetti di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
- garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare quest'ultimo aspetto occorrono:

- la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;
- la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all'acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
- idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- continuità nel rapporto operatore-utente.

Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

La stabilità di rapporto può essere raggiunta anche con un numero limitato e costante di operatori che lavorano nella stessa zona e con lo stesso gruppo di utenti.

L'organizzazione del lavoro per gruppi di operatori e suddivisione per zone può meglio garantire nell'ambito delle dinamiche relazionali:

- l'arricchimento dei centri di interesse;
- un miglior soddisfacimento delle aspettative dell'utente.

Questa impostazione consente una maggior economicità e una miglior efficacia nell'erogazione del servizio perché facilita la turnazione in caso di malattia, ferie ecc., senza pregiudicare la relazione con l'utente, che si è familiarizzato ad avere un numero limitato e costante di operatori di riferimento.

Inoltre, poiché la qualità del servizio è anche garantita dalla qualità relazionale delle prestazioni di aiuto, la turnazione di un gruppo stabile di operatori nella stessa zona



della città o del paese permette di ottenere:

- una miglior motivazione degli operatori e un minore rischio di "conflittualità";
- maggiori possibilità di relazione tra un gruppo organizzato di operatori e i gruppi di volontariato della stessa zona.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto. Allo stesso competerà l'organizzazione del servizio, subordinatamente alle esigenze operative e funzionali dell'AZIENDA. A tale scopo verranno programmati incontri periodici tra il referente dell'appaltatore e quelli dell'AZIENDA, per concordare lo svolgimento del servizio e concertare le attività da effettuarsi.

L'appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente dell'AZIENDA ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato. In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 6 - Ruolo, compiti e competenze dell'operatore a domicilio

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso del diploma di ASA o OSS, per lo svolgimento delle prestazioni socio assistenziali. Per quanto riguarda gli interventi accessori l'appaltatore potrà avvalersi di personale generico.

Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. L'AZIENDA ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell'AZIENDA ai sensi del D.Lgs. n 196/2003.

L'AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Capitolato; nel caso in



cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dall'AZIENDA a mezzo fax.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio e l'organico non dovrà essere inferiore alle trenta unità fatte salve le variazioni in più o in meno operate in base alle esigenze dell'AZIENDA.

Il personale dell'appaltatore è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite in base alle indicazioni dell'AZIENDA.

Art. 7 - La funzione di coordinamento

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra l'appaltatore e la rete istituzionale e informale.

Il coordinamento deve realizzarsi sia a livello di sistema che a livello operativo.

Rispetto al sistema le funzioni di coordinamento sono assicurate dall'AZIENDA.

A livello operativo la funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'appaltatore, sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno, attraverso la costante presenza di idonee figure professionali di riferimento in posizione di responsabilità.

L'appaltatore deve nominare un referente organizzativo con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l'aggiudicazione. Il referente organizzativo che dovrà aver maturato un'esperienza di almeno tre anni in tale ruolo, sarà l'interlocutore unico con l'AZIENDA per tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il referente dell'AZIENDA, a seguito dell'individuazione del bisogno, informa il referente organizzativo dell'appaltatore dell'esigenza di attivare un intervento di SAD/SADH indicandone finalità, durata ed intensità.

Il referente organizzativo si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del progetto sociale elaborato dall'assistente sociale di riferimento essendo presente al momento della presentazione del caso all'operatore designato;
- attivare entro dieci giorni dalla richiesta d'intervento la presa in carico;
- redigere il piano di lavoro settimanale che potrà essere variato previo accordo con il referente dell'AZIENDA;
- garantire la continuità tra operatore e utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- partecipare, se richiesto, alle visite domiciliari per verificare direttamente l'operatività dell'intervento;



- comunicare immediatamente, mezzo fax o posta elettronica, al referente dell'AZIENDA qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'operatore della ditta e l'utente;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il referente dell'AZIENDA, l'assistente sociale di riferimento e l'operatore che svolge l'assistenza domiciliare per l'aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
- produrre su richiesta del referente dell'AZIENDA relazioni scritte su situazioni specifiche;
- presentare periodicamente (ogni 6 mesi) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.

L'appaltatore garantisce inoltre diversi momenti di coordinamento interno alla propria organizzazione, quali:

- reperibilità del referente organizzativo tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato in precedenza e comunicato all'AZIENDA;
- incontri periodici tra il referente organizzativo e i diversi gruppi di operatori per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Durante questi incontri il referente organizzativo definisce con ogni operatore il piano di intervento nel quale sono evidenziati i programmi di tutti gli operatori del gruppo di appartenenza; se necessario, per eventuali nuovi programmi d'intervento, il referente organizzativo s'incontrerà con gli operatori individuati per lo stesso;
- incontro periodico tra il referente organizzativo e tutti gli operatori impegnati nel servizio di assistenza domiciliare allo scopo di renderli partecipi delle diverse problematiche incontrate nell'erogazione del servizio dai diversi gruppi e creare un'occasione per uno scambio di esperienze, motivazioni, emozioni, interrogativi e risposte;
- garantire la tempestività nella consegna al referente dell'AZIENDA delle relazioni prodotte.

Art. 8 - Requisiti professionali richiesti al personale

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dagli artt. 5, primo comma e 7 del presente capitolato. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.



In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. L'AZIENDA ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell'AZIENDA ai sensi del D.Lgs. n 196/2003.

L'AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dall'AZIENDA a mezzo fax o posta certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Art. 9 - Tesserino di riconoscimento

Il personale dell'appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dall'AZIENDA. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di _____

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

L'appaltatore è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall'AZIENDA;
- avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;



- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente capitolato;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con l'AZIENDA, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dall'AZIENDA per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con l'AZIENDA un piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio appaltato;
- riconoscere al personale le ore utilizzate per partecipare ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione concordati con l'AZIENDA, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, né per i costi delle docenze/supervisioni, né per le ore del personale che ha partecipato ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione;



- sottoscrivere i processi verbali di verifica redatti a cura del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'AZIENDA potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: l'AZIENDA non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'AZIENDA, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l'AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 11 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.



L'appaltatore si impegna a trasmettere all'AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l'AZIENDA.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all'AZIENDA.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L'AZIENDA si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretenderne la sostituzione immediata.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

L'AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'AZIENDA, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 3.000,00= (tremila/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.19.

L'AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Art. 12 - Controlli

L'AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dalla referente dell'AZIENDA, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.



L'AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. L'AZIENDA potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'AZIENDA informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 18 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l'AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l'AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.

Art. 13 - Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva secondo le norme stabilite dal CODICE.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.



Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'AZIENDA tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'AZIENDA o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell'AZIENDA, che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

Art. 14 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi impreveduti comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Sciopero

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.



In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.

Art. 16 - Divieto di subappalto

E’ vietato all’appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 17 - Pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona - Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi, con l’indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l’appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati. L’appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzate dalla referente dell’AZIENDA.

L’AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell’appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell’AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti l’AZIENDA effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dalla normativa vigente.

L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Le parti concordano che il tasso d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all’art. 1284 c.c.

L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all’AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato,



anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 18 - Penalità

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l'AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00=(cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni/licenziamenti) operatore utente superiori al 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con la referente del AZIENDA.

Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 19 comma 3, lettera o), l'AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 19 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'AZIENDA e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell'AZIENDA.



Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'AZIENDA potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'AZIENDA;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;



- o) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'AZIENDA di richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione, l'AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'AZIENDA all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- b) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni antimafia.
- c) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 13;
- d) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 13;
- e) per le Associazioni Temporanee di Impresa, atto notarile di costituzione dell'ATI e mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
- f) l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici dell'AZIENDA per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
 - copia dei titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di "socio lavoratore";
 - nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.



È fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato entro 15 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:

- il presente capitolato e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal presente capitolato.

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l'AZIENDA avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. L'AZIENDA avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico dell'AZIENDA.

Ogni eventuale modifica al presente capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte dell'AZIENDA della documentazione prefettizia antimafia. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'AZIENDA chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'AZIENDA elegge domicilio presso la propria Sede legale - Via Tiziano Zalli n. 5 - 26900 Lodi; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 21 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.

Art. 22 - Disposizioni finali

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.



L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. L'appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 23 - Accettazione del capitolato

Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente capitolato, composto da n. 23 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante e timbro
